



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0184/2013

31.5.2013

RACCOMANDAZIONE

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni (15777/2012 – C7-0419/2012 – 2012/0258(NLE))

Commissione per la pesca

Relatore: Gabriel Mato Adrover

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	6
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO	13
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	17
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	20

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni

(15777/2012 – C7-0419/2012 – 2012/0258(NLE))

(Approvazione)

il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio (15777/2012),
 - visto il progetto di protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni (15781/2012),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0419/2012),
 - visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0184/2013),
1. rifiuta di dare la sua approvazione alla conclusione del protocollo;
 2. incarica il suo Presidente di informare il Consiglio che il protocollo non può essere concluso;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica islamica di Mauritania.

MOTIVAZIONE

La Mauritania è un paese con una popolazione nomade e, nonostante disponga di una delle zone di pesca più ricche al mondo, non ha sviluppato una tradizione di pesca. La flotta industriale mauritana è per l'80% cinese, mentre la flotta artigianale è in gran parte senegalese. La mancanza di una flotta di pesca nazionale potrebbe essere radicata nel nomadismo e nella mancanza di risorse economiche e di volontà politica. Come conseguenza, la Mauritania ha preferito cedere lo sfruttamento delle sue risorse a flotte straniere, tra cui l'UE.

In termini economici, la pesca rappresenta il 50% delle entrate derivate dalle esportazioni e il 29% del PIL. Le imprese dedite all'esportazione e alla lavorazione sono essenzialmente imprese miste. Inoltre, la pesca crea un gran numero di posti di lavoro, pari al 36% dei posti del settore moderno.

Nelle sue relazioni con la Mauritania, l'UE deve aiutare il paese nel suo sviluppo sociale ed economico, affinché si creino le condizioni adeguate per favorire gli investimenti esteri. Inoltre, l'UE dovrà fornire aiuti settoriali affinché la Mauritania gestisca le attività di pesca delle proprie risorse in modo sostenibile e sia in grado di lottare contro la pesca illegale applicando i principi di buon governo e rispettando la normativa internazionale del diritto del mare.

Gran parte di tali aiuti possono concretizzarsi direttamente mediante un accordo di pesca e un protocollo adeguati grazie ai quali l'UE possa avere accesso esclusivamente alle risorse in eccesso, senza sfruttare il paese al fine di preservarne la sicurezza alimentare¹. Lo sfruttamento delle risorse della pesca dovrà essere realizzato a livelli che consentano di raggiungere il rendimento massimo sostenibile, mediante l'istituzione di misure tecniche che garantiscano la pesca sul lungo termine nonché misure di controllo efficaci per impedire la pesca illegale.

Tali condizioni dovranno essere imposte a tutte le flotte attive nella zona di pesca della Mauritania al fine di assicurare un sistema omogeneo di sfruttamento a parità di condizioni nel quale non vi sia discriminazione e che assicuri all'UE un trattamento preferenziale in relazione alle risorse in eccesso. Tale sistema esige un rapporto di trasparenza da parte della Mauritania in merito agli accordi bilaterali di pesca conclusi con terze parti.

L'UE eserciterà un'azione coordinata delle sue politiche per mantenere la coerenza e per esercitare, nella sua azione esterna, un ruolo di leadership sul piano dei suoi valori e principi. In tal senso, gli aiuti offerti dall'UE (e dai suoi Stati membri mediante i rispettivi uffici di cooperazione) alla Mauritania sono sostanziosi e si concretizzano in diversi programmi di sostegno di varia natura². È importante chiarire che gli aiuti settoriali in base all'accordo di pesca non sono gli unici aiuti alla cooperazione che la Mauritania riceve dall'UE.

¹ Conformemente all'articolo 62 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

² Nell'ambito della strategia per la Mauritania 2008-2013 volta a stimolare gli investimenti nella governance, nelle infrastrutture e nell'integrazione regionale, la Mauritania ha ricevuto 156 milioni di euro, e 3,2 milioni di aiuti d'urgenza. Nell'ambito della strategia di sicurezza e sviluppo del Sahel per la lotta al terrorismo, l'UE ha trasferito alla Mauritania 52,8 milioni di euro (25 milioni nel 2011). Nel quadro del programma dell'UE volto ad

La valutazione del nuovo protocollo di pesca deve essere effettuata prestando attenzione ai seguenti aspetti:

- possibilità di pesca in base alle eccedenze e accesso prioritario della nostra flotta;
- le condizioni tecniche del protocollo devono essere applicate a tutte le flotte straniere al fine di evitare discriminazioni e devono portare a un'attività di pesca redditizia, nel rispetto della sostenibilità; qualsiasi variazione di tali condizioni rispetto al protocollo precedente sarà soggetta a un'analisi d'impatto (per esempio, possibilità di sbarco nelle Isole Canarie);
- la contropartita finanziaria sarà adeguata alle possibilità di pesca e i contributi privati degli armatori saranno proporzionati.

Analisi del nuovo protocollo di pesca

Si tratta indubbiamente dell'accordo di pesca più importante per l'UE in termini di volumi e di varietà dei prodotti ittici nonché in termini di contropartita finanziaria. Il 26 luglio 2012, la Commissione ha siglato il protocollo di pesca con la Mauritania dopo 15 mesi di negoziati e per un periodo iniziale di 2 anni. Il Consiglio dell'Unione europea si è visto obbligato a firmare l'applicazione provvisoria dello stesso il 3 dicembre 2012, su richiesta della Commissione, preoccupata della possibile perdita di parte del bilancio previsto. La firma della parte mauritana è stata apposta il 16 dicembre 2012, data in cui il protocollo è entrato in vigore in via provvisoria e fino all'approvazione del Parlamento europeo.

Il nuovo protocollo prevede un patto di 110 milioni di euro l'anno, 70 milioni dei quali forniti dall'UE (67 milioni l'anno per l'accesso alle risorse e 3 milioni l'anno di sostegno settoriale). I restanti 40 milioni di euro l'anno sono forniti dall'industria sotto forma di canoni per le licenze di pesca.

Viene concesso l'accesso a un centinaio di pescherecci provenienti da 12 Stati membri, tra cui: Spagna, Italia, Portogallo, Grecia, Francia, Regno Unito, Malta, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Lituania e Lettonia. L'aspetto importante non è il numero di pescherecci, bensì il volume delle catture³.

Vi sono 8 categorie suddivise in: pesca pelagica, demersale e nasello, molluschi e crostacei (gamberi, mazzancolle, aragoste e granchi) e tonno. È prevista la categoria dei cefalopodi, per la quale non vi sono possibilità di pesca.

Viene riconosciuto l'accesso prioritario della flotta dell'UE nonché la non discriminazione e il rispetto dei diritti umani in Mauritania.

attenuare la crisi alimentare del Sahel, sono stati offerti 337 milioni di euro nel 2012, e, analogamente, per attenuare il flusso migratorio dal Mali, l'UE ha concesso 19 milioni di euro in aiuti umanitari.

³ Il volume delle catture è fissato a 307 400 tonnellate per le specie pelagiche, i crostacei e il nasello.

Possibilità di pesca e condizioni tecniche

L'aspetto più rappresentativo è l'istituzione di un sistema generalizzato di quote, al posto di uno sforzo basato sul tonnellaggio dei pescherecci. Questo comporterà continui conflitti con le autorità locali per quanto concerne il peso delle catture.

Cefalopodi: Non è consentita la pesca di tali specie, sebbene sia prevista una possibile revisione della situazione a un anno dall'entrata in vigore del protocollo. È però poco probabile, poiché la Commissione ha dichiarato che il presente protocollo è il miglior risultato raggiungibile. Risulta difficile immaginare un miglioramento della situazione una volta effettuato il pagamento effettivo. Non è giustificato che la Commissione non abbia adeguato il prezzo della contropartita di fronte a questa riduzione sostanziosa e di gran valore delle possibilità di pesca (lasciando così un margine di aumento in una futura rinegoziazione, una volta introdotte quote per questa categoria).

L'Istituto oceanografico spagnolo (IEO), organismo riconosciuto nel protocollo, ha recentemente presentato una relazione sulla situazione del polpo che dimostra che tale specie non è in cattivo stato di conservazione e che, anzi, si trova entro i livelli di biomassa del rendimento massimo sostenibile (32 000 t), dopo una riduzione dello sforzo di circa il 30% negli ultimi anni. Tale studio non è comunque stato preso in considerazione dalla Commissione, che si affida a una valutazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) basata su dati del 2008.

La relazione dell'IEO renderebbe obsoleta la lettera H della risoluzione⁴ del Parlamento europeo del 12 maggio 2011, in cui si affermava che l'accordo di pesca con la Mauritania avrebbe contribuito a uno sfruttamento eccessivo del polpo, con una riduzione delle possibilità di pesca per i pescatori mauritani e con la creazione di vantaggi competitivi per l'industria dell'UE. I dati delle catture degli ultimi mesi indicano una grande abbondanza di polpo e di altre specie, il che ha comportato una riduzione del suo prezzo sul mercato.

Lo stesso CSTEP dichiara nella sua relazione che 200 pescherecci da traino congelatori mauritani, la maggior parte dei quali battenti bandiera di altre nazionalità, e una consistente flotta artigianale di 900 piroghe continuano a pescare cefalopodi in Mauritania. Va tenuto presente il fatto che 200 pescherecci che non rappresentano il capitale nazionale né le comunità locali mauritane, bensì interessi economici di paesi stranieri, abbiano la priorità di accesso a tali risorse rispetto alla flotta europea. Tale situazione genera una discriminazione della flotta dell'UE, che deve avere un trattamento prioritario in relazione alle risorse eccedenti.

Occorre sottolineare che nel precedente protocollo erano previste 32 imbarcazioni per la pesca dei cefalopodi, 24 delle quali erano spagnole con base a Las Palmas de Gran Canaria. Tali pescherecci sono rimasti ora senza zone di pesca e senza alternative, dal momento che tale flotta era già stata spostata dalla zona di pesca del Marocco.

Specie pelagiche: la zona di pesca delle specie pelagiche è spostata dalle 13 alle 20 miglia dalla costa e interessa i pescherecci da traino congelatori e per pesca fresca. Sono aumentate

⁴ Risoluzione 2012/C 377 E/11

le possibilità di pesca da 250 000 t a 300 000 t (la Commissione aveva proposto 125 000 t). Non è accolta la richiesta della Commissione di istituire un piano di gestione per tali specie, la cui situazione è preoccupante secondo la relazione del novembre 2011 del Comitato scientifico congiunto.

Un argomento essenziale da chiarire è la determinazione delle eccedenze. Apparentemente, la Commissione si trova all'ultima posizione nella ripartizione, dal momento che l'eccedente viene ripartito per primo tra le altre potenze di pesca nel paese. Questo aspetto è in contrasto con il protocollo che garantisce un trattamento preferenziale all'UE ed è inoltre negativo per gli interessi della flotta europea.

La pesca pelagica fresca deve sbarcare in Mauritania e offrire gratuitamente il 2% degli sbarchi al mercato locale per contribuire alla sicurezza alimentare. Tale punto è stato criticato dalla società civile mauritana che chiede la necessità di studiare l'impatto di tali sbarchi sul prezzo del pesce catturato dai pescatori locali.

È criticabile il fatto che sia stato inserito nel protocollo l'obbligo di sbarco in Mauritania senza avere precedentemente effettuato un'analisi dell'impatto socioeconomico delle perdite che questa nuova misura causerà nella regione ultraperiferica delle Canarie, dove venivano finora effettuati tali sbarchi⁵.

Per quanto concerne la pesca pelagica congelata, è previsto l'obbligo di trasbordo al fine di migliorare i controlli sulle catture. Tuttavia, questo non è coerente, dal momento che i trasbordi favoriscono la pesca illegale, ed è ridondante in considerazione dei possibili controlli presso le boe di uscita dalla zona di pesca. È evidente che si tratta meramente di una misura di riscossione che aumenta la contropartita finanziaria.

Tali condizioni tecniche non sono redditizie per la flotta pelagica, che non utilizza tali possibilità di pesca e ha manifestato all'unanimità l'intenzione di non farlo.

Pesci demersali (compreso il merluzzo senegalese): la zona di pesca è stata allontanata di 6 miglia dalla costa rispetto al precedente protocollo e sono aumentate le catture accessorie dal 25% al 30%. È previsto l'obbligo generale di sbarco di tutte le catture.

Per altri pesci demersali, si mantiene il 10% di catture accessorie ed è soppressa la limitazione delle catture accessorie di molluschi e crostacei, calamari e seppie (5% nel protocollo precedente). D'altra parte, scompare il divieto di catture accessorie di polpo e nasello (in contraddizione con le limitazioni imposte sulla pesca di crostacei e molluschi e con l'assenza di quote per i cefalopodi).

⁵ In termini economici diretti, l'attività di pesca genera entrate dirette nelle Canarie per un valore di 40 milioni di euro l'anno. Per quanto concerne l'occupazione, i lavoratori collegati direttamente al settore sono circa 2 750, tra equipaggi e lavoratori collegati all'attività portuale nell'ambito della pesca. Inoltre, la pesca è tra le principali produzioni destinate all'esportazione dalle isole, con un valore nell'esercizio 2011 pari a 115,3 milioni di euro. È superfluo ricordare che le Canarie sono una regione ultraperiferica con un regime specifico riconosciuto dal trattato. La stessa Commissione ha promosso una serie di azioni volte a favorire lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche e si è impegnata a prendere in considerazione gli interessi delle regioni ultraperiferiche nelle negoziazioni di accordi commerciali e/o di pesca con i paesi vicini.

Per quanto concerne le specie demersali, è stato fissato un canone di 105 euro per tonnellata, un TAC massimo pari a 2 500 t e una limitazione a 9 pescherecci autorizzati. Nel caso del merluzzo senegalese, il costo delle licenze è aumentato fino al 400%, in funzione del peschereccio, rispetto all'anno precedente. Il canone è di 90 euro per tonnellata, il TAC massimo è di 4 000 t e viene fissata una limitazione a 11 pescherecci. Rimane spazio solo per due pescherecci, quelli presenti nella zona di pesca.

Gli sbarchi obbligatori in Mauritania aumentano i costi privati per tasse e servizi portuali. A questo si aggiunge l'obbligo di assumere il 60% di marinai mauritani, che in gran parte non hanno una formazione adeguata, con conseguenze sulla sicurezza a bordo e sull'efficienza dell'attività di pesca. Inoltre, la pesca non è un'attività tipica della popolazione locale, bensì un mezzo per uscire dalla povertà e per controllare l'emigrazione. Tale misura, per essere efficace, non dovrebbe essere limitata a un criterio di nazionalità.

Un altro costo aggiuntivo è l'obbligo di avere a bordo un sistema di localizzazione satellitare (oltre a quello previsto dall'UE) per una doppia trasmissione in via sperimentale.

Molluschi e crostacei (gamberi e mazzancolle): La zona di pesca esclusa passa dalle 6 alle 8 miglia dalla costa, nonostante al nord la delimitazione segua un criterio batimetrico leggermente diverso. La metà della flotta presente nell'area sud della zona di pesca in ogni momento potrebbe avvicinarsi fino alle 6 miglia, con un minimo di 10 pescherecci presenti.

Lo spostamento della zona di pesca costituisce una grave perdita di redditività per il settore dal momento che nelle zone sottoposte a limitazioni si concentra la maggior parte della pesca di mazzancolle, oltre al fatto che non vi è alcuna ragione per la modifica di tale zona di pesca sostenuta da relazioni scientifiche che indichino uno sfruttamento eccessivo di tali specie bersaglio. Anche nella zona nord è stato modificato il poligono di protezione, con una conseguente riduzione della zona consentita. Questa misura potrebbe comportare una perdita prossima al 21,6% delle catture di mazzancolle.

Inoltre, vi sono restrizioni alle catture accessorie, dal momento che non è possibile pescare cefalopodi e che si riducono le catture di pesce dal 20% al 10% e di granchi dal 7,5% al 5%. Tale riduzione del 30% in termini di volume d'affari rende impossibile un'attività di pesca redditizia e, nel contempo, favorisce un aumento degli scarti delle specie la cui cattura è ora vietata sebbene inevitabile.

Il meccanismo di presenza simultanea nel sud, tra le 6 e le 8 miglia, comporta enormi difficoltà amministrative per la determinazione di quali pescherecci possono beneficiare in qualsiasi momento dell'esercizio di tale diritto.

Granchi: è vietata la zona di pesca a sud del parallelo 17° 50, consentita dal protocollo precedente, e viene aumentato il numero di nasse per peschereccio da 250 a 500, ovvero lo sforzo di pesca viene concentrato in una zona più ristretta. Il TAC consentirebbe la presenza di un unico peschereccio.

Tonno e palangaro di superficie: non vi sono modifiche sostanziali. Per tale motivo, praticamente tutte le licenze richieste dal 1 agosto a oggi rientrano in queste categorie, le uniche non interessate dal nuovo protocollo.

Occorre inoltre aggiungere che il protocollo rende obbligatorio l'approvvigionamento di combustibile presso l'impresa monopolistica nazionale, a un prezzo superiore a quello di mercato (il che, per esempio, comporta una spesa di 45 000 euro in più all'anno per peschereccio nel caso dei pescherecci dediti alla pesca di molluschi e crostacei).

Contropartita finanziaria e aiuti settoriali

La contropartita finanziaria è molto superiore al precedente protocollo, nonostante le minori possibilità di pesca, tenendo conto del fatto che la categoria dei cefalopodi è per ora eliminata. Il protocollo è caro e sproporzionato. Inoltre, non è giustificata la modifica del contributo privato degli armatori in presenza di una riduzione delle possibilità di pesca e di condizioni tecniche più restrittive.

Per quanto concerne gli aiuti settoriali, il protocollo precedente garantiva 11 milioni di euro l'anno, che il governo mauritano non ha investito adeguatamente, ragion per cui l'UE ha deciso di ridurre l'importo in questo nuovo protocollo a 3 milioni di euro l'anno (sebbene i contributi privati in forma di canoni siano decisamente superiori, del 300-400%, rispetto al protocollo precedente). La finalità di tali aiuti settoriali si basa su tre assi d'intervento: cooperazione scientifica e formazione, controllo e ambiente.

Ulteriori commenti del relatore

Per quanto concerne gli accordi di pesca sostenibile, andrebbe mantenuto il nome di "accordi di partenariato nel settore della pesca", che fa esplicitamente riferimento ai paesi contraenti nonché alla relazione di parità intrattenuta. Tali accordi dovranno promuovere lo sviluppo delle attività di pesca in paesi terzi in condizioni di sostenibilità e secondo modalità reciprocamente soddisfacenti, oltre a garantire la sicurezza degli investimenti privati del settore della pesca dell'UE.

Dovrebbero inoltre prendere in esame la partecipazione di investitori privati dell'Unione europea mediante joint venture al fine di contribuire alla realizzazione di attività di pesca responsabili, allo sviluppo socioeconomico e al trasferimento di tecnologie.

Tuttavia, prima di tutto, occorre ricordare che gli accordi di partenariato nel settore della pesca hanno un carattere essenzialmente commerciale il cui fine è consentire l'approvvigionamento del mercato dell'UE da parte delle flotte dell'Unione e che, in secondo luogo, vi è la cooperazione che l'UE offre come sostegno settoriale volto a rafforzare la governance in materia di pesca nello Stato costiero.

In altri termini, la base giuridica su cui il Consiglio adotta una decisione per la conclusione del protocollo tra l'UE e la Mauritania deve essere l'articolo 43, paragrafo 2, in relazione all'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del TFUE, e non, come recentemente voluto dal Consiglio, l'articolo 43, eliminando il paragrafo 2 dello stesso.

In virtù di tale base giuridica, il Consiglio conferisce alla Commissione il potere di negoziare a nome dell'UE un protocollo di pesca nel quale siano comprese una serie di misure come le possibilità di pesca, le misure tecniche e di controllo nonché la contropartita finanziaria, in

modo coerente rispetto agli obiettivi della politica comune della pesca. Pertanto, la base giuridica che consente di negoziare questo insieme di misure è l'articolo 43, paragrafo 2.

Conclusioni

L'opinione generale espressa dalle amministrazioni nazionali e dal settore della pesca è che l'attuale protocollo sia caro rispetto alle possibilità di pesca e alle condizioni tecniche imposte, e quindi non risulti redditizio. Di conseguenza, salvo le tonniere (per cui le condizioni tecniche sono rimaste invariate) e diversi pescherecci dediti alla pesca del nasello (che hanno provato a svolgere attività di pesca solo per brevi periodi), il resto della flotta non ha richiesto licenze provvisorie a norma del regolamento n. 1006/2008.

Il protocollo è giudicato negativamente per diverse ragioni:

- non è consentito l'accesso alla flotta dedita alla pesca di cefalopodi costituita da 32 pescherecci che restano privi di zone di pesca e di alternative di distribuzione in altre zone, senza che tale divieto sia giustificato da motivazioni biologiche;
- sono ridotte le zone di pesca per tutte le flotte, compresa quella pelagica, riducendo così drasticamente il livello di catture;
- nell'ambito della pesca di pelagici, di molluschi e crostacei e del nasello, si passa da una gestione basata sullo sforzo di pesca calcolato in funzione del tonnellaggio a una gestione basata sulle quote e integrata da una limitazione del numero di pescherecci;
- è più caro per l'UE e per gli armatori, per i quali in certi casi comporta un aumento dei costi pari al 300-400%, aumento che non sembra essere un contributo equo;
- inoltre, vi sono costi indiretti che rendono più caro l'accordo a causa degli obblighi di sbarcare e trasbordare in Mauritania, di assumere il 60% di marinai mauritani per peschereccio, di rifornirsi in Mauritania e di dotarsi di un secondo sistema di localizzazione VMS.

In definitiva, il protocollo di pesca:

- non comporta benefici per l'UE, dal momento che le condizioni di sfruttamento delle possibilità di pesca ottenute ne impediscono la redditività, come è dimostrato dall'assenza di pescherecci nella zona di pesca;
- e non comporta benefici nemmeno per la Mauritania, dal momento che l'assenza della flotta dell'UE la priverà di buona parte della contropartita finanziaria, senza considerare la ricchezza generata per la popolazione costiera locale dalle attività dei pescherecci, dalle retribuzioni dei marinari ecc.

La conclusione finale è il rifiuto dell'attuale protocollo di pesca. La revisione delle condizioni di pesca dovrebbe essere condotta attraverso il rifiuto di ratificare l'accordo, in considerazione dell'insufficienza delle possibilità di pesca e della natura abusiva delle condizioni tecniche, con l'obiettivo di negoziare un nuovo protocollo – e non in sede di commissione mista una volta entrato in vigore il protocollo e dopo il completamento del pagamento effettivo. Una volta versato il contributo finanziario, infatti, la parte mauritana non avrà alcun motivo per migliorare le condizioni tecniche, dal momento che ciò non le frutterebbe alcun vantaggio.

20.2.2013

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per la pesca

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni

(15777/2012 – C7-0419/2012 – 2012/0258(NLE))

Relatore per parere: Gesine Meissner

BREVE MOTIVAZIONE

La Mauritania è uno dei paesi più poveri al mondo tra quelli meno sviluppati e nell'indice sullo sviluppo umano 2011 occupa il 156° posto su 187 paesi. Il paese dipende finanziariamente dagli aiuti esteri ed è notevolmente indebitato.

La situazione politica nel paese può essere ritenuta instabile. Lo stesso presidente in carica, Mohamed Ould Abdel Aziz, dopo aver rimosso nell'agosto 2008 colpo di stato il governo di allora, viene eletto presidente nel luglio 2009 succedendo a tale governo. Il 14 ottobre 2012 viene ferito in seguito al fuoco aperto da una pattuglia militare contro il suo convoglio.

Nel corso degli anni, inoltre, il paese è stato interessato da attività terroristiche e nella zona desertica del paese opera in particolare al Qaeda. La situazione è peggiorata con il golpe militare in Mali del marzo 2012 da parte di islamisti militanti.

L'economia del paese dipende fortemente dall'agricoltura, che occupa la maggior parte della forza lavoro. Tuttavia le esportazioni sono costituite principalmente da minerali di ferro e dalla pesca. Anche se il paese è in gran parte desertificato, le sue acque costiere lunghe 753 km sono tra le più ricche aree di pesca a livello mondiale.

L'accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) fra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania risale al 1° agosto 2006 ed è stato attuato con due successivi protocolli. L'ultimo è scaduto il 31 luglio 2012. Dal 1° agosto 2012 la Commissione trasmette le domande di pesca pervenute dagli Stati membri direttamente alla Mauritania. Tale accordo temporaneo termina nel gennaio 2013.

Su mandato del Consiglio, la Commissione ha negoziato con la Repubblica islamica di Mauritania un nuovo protocollo, che è stato siglato il 26 luglio 2012. Esso copre un periodo di 2 anni a decorrere dalla data della firma.

Il nuovo protocollo garantisce la priorità di accesso delle flotte unionali alle eccedenze disponibili nelle zone di pesca mauritane. Inoltre mira a stabilire una politica a favore di una pesca sostenibile nelle zone di pesca.

Il contributo finanziario dell'UE previsto dal nuovo protocollo è suddiviso come segue:

- a) un importo annuale di 67 milioni di EUR per l'accesso delle navi dell'UE alla zona economica esclusiva (ZEE) della Mauritania;
- b) un importo specifico di 3 milioni di EUR all'anno per l'attuazione di una politica nazionale responsabile e sostenibile a favore della pesca.

Il contributo finanziario per l'accesso alla ZEE della Mauritania sarà notevolmente più alto rispetto all'importo previsto nel protocollo scaduto. Tuttavia l'importo per il sostegno settoriale verrà ridotto dai 20 milioni di EUR dell'anno scorso a 3 milioni di EUR all'anno. Pertanto l'ammontare complessivo del contributo finanziario sarà uguale a quello stabilito per il periodo 2011-2012.

L'accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) tra l'UE e la Repubblica islamica di Mauritania è finanziariamente il più importante stipulato con un paese terzo, cui segue l'APP con la Groenlandia e quello con il Marocco che ad oggi non è stato rinnovato. Esso rappresenta quasi la metà dell'intero bilancio UE destinato agli APP con paesi terzi.

Rispetto al precedente protocollo sono state ridotte le possibilità di pesca. Tali riduzioni derivano dal fatto che gran parte degli stock ittici in Mauritania sono completamente sfruttati o sovrasfruttati. Le nuove quantità sono state fissate tenendo conto di valutazioni scientifiche e delle richieste della Mauritania finalizzate a rafforzare le comunità costiere locali e la pesca su piccola scala.

Si rileva in particolare l'esclusione dei cefalopodi. Inoltre si è sostenuto che le specie sarebbero sovrasfruttate da parte della flotta straniera e che per pescare tali risorse sarebbe sufficiente la flotta locale di pesca artigianale e costiera della Mauritania. Per rafforzare il settore della pesca locale si è convenuto di aumentare anche la distanza della zona di pesca per i pelagici: i pescherecci pelagici dovranno tenersi a 20 miglia dalla costa. Si stima che in questo modo verranno ridotte considerevolmente le catture accessorie.

Il relatore accoglie positivamente soprattutto l'obbligo di sbarcare almeno il 2% delle catture di piccoli pelagici in Mauritania a favore della popolazione locale. Tuttavia occorre esaminare con attenzione le conseguenze di tale misura sul prezzo delle catture effettuate dai pescatori locali.

Infine, il relatore esprime preoccupazione per le difficoltà che l'APP potrebbe provocare alle flotte e al settore ittico dell'UE, nonché ai marittimi della Mauritania che hanno lavorato su

tali navi. Inoltre è preoccupato per le conseguenze dell'importante aumento dei canoni a carico degli armatori in funzione delle catture.

Ciò premesso, il relatore accoglie positivamente l'APP, le cui condizioni sono negoziate secondo il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e il quadro integrato per gli accordi di partenariato nel settore della pesca con i paesi terzi del 2002, e che è in linea con la dimensione esterna concernente il futuro della politica comune della pesca. Gli accordi nel settore della pesca tra l'UE e i paesi terzi non solo garantiscono l'accesso della flotta UE alle zone economiche esclusive dei paesi in via di sviluppo, ma sono piuttosto la base della politica di partenariato e di sviluppo e della pesca sostenibile. Pertanto gli APP utilizzano soltanto gli stock in eccedenza nelle acque costiere e riconoscono che nei paesi in via di sviluppo le risorse ittiche sono un elemento importante dell'alimentazione.

Infine, il relatore desidera richiamare l'attenzione sul fatto che l'APP, stando alla valutazione ex-post del precedente APP, ha avuto per l'UE un costo modestamente positivo, in quanto il rapporto costo-benefici si attesta tra 1,4 e 1,5. Tuttavia il nuovo rapporto costo-benefici sarà diverso, dato che le condizioni del nuovo protocollo sono notevolmente cambiate.

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a proporre al Parlamento di dare la sua approvazione.

La commissione per lo sviluppo ritiene che la Commissione debba tenere debitamente conto dei seguenti aspetti in sede di attuazione dell'accordo:

- a) è necessario che la Commissione solleciti la Repubblica islamica della Mauritania a utilizzare l'importo annuo per attuare una politica nazionale responsabile e sostenibile nel settore della pesca, a migliorare le strutture di sbarco nel paese, affinché le navi dell'UE possano sbarcare le loro catture in altri porti della Mauritania e non solo in quello di Nouakchott, e a promuovere l'imprenditorialità femminile nel settore della pesca, le attività di monitoraggio e sorveglianza e la valutazione degli stock;
- b) occorre in particolare sorvegliare affinché l'esclusione dei cefalopodi dall'ambito di applicazione dell'APP abbia un effetto significativo sul ripopolamento degli stock e non conduca a una sovraccapacità di pesca della flotta mauritana;
- c) esorta la Commissione a discutere con la Mauritania in merito all'elaborazione di piani di gestione della pesca a lungo termine che includano tutte le concessioni di diritti di pesca effettuate dalle autorità mauritane a favore sia delle flotte nazionali che di quelle dei paesi terzi.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	19.2.2013
Esito della votazione finale	+ : 13 - : 10 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Michael Cashman, Ricardo Cortés Lastra, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Leonidas Donskis, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Filip Kaczmarek, Michał Tomasz Kamiński, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Jean Roatta, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Keith Taylor, Eleni Theocharous, Patrice Tirolien, Anna Záborská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Philippe Boulland, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Gesine Meissner

5.3.2013

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per la pesca

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni

(15777/2012 – C7-0419/2012 – 2012/0258(NLE))

Relatore per parere: François Alfonsi

BREVE MOTIVAZIONE

Sulla base dell'autorizzazione conferitale dal Consiglio, la Commissione ha condotto negoziati con la Repubblica islamica di Mauritania per il rinnovo del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania. A seguito di tali negoziati, il 26 luglio 2012 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di 2 anni a decorrere dalla data della firma.

L'obiettivo principale del protocollo dell'accordo è offrire possibilità di pesca per le navi dell'Unione europea nelle acque della Mauritania entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, fra l'altro, sui pareri del comitato scientifico istituito nell'ambito dell'accordo.

L'obiettivo generale è rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per l'istituzione di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca mauritana, nell'interesse delle due parti.

La contropartita finanziaria globale del protocollo, pari a 140 000 000 EUR per l'intero periodo convenuto, è costituita da: a) una contropartita finanziaria di 67 000 000 EUR per l'accesso alle risorse alieutiche e b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica islamica di Mauritania dell'importo di 3 000 000 EUR. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale della pesca.

Natura della spesa	2012	2013	TOTALE
Conservazione e gestione delle risorse naturali	70 000 000€	70 000 000€	140 000 000€
TOTALE	70 000 000€	70 000 000€	140 000 000€

La commissione per i bilanci è del parere che, in sede di attuazione dell'accordo, debbano essere presi in considerazione i seguenti aspetti:

- è opportuno che ogni anno si proceda a una valutazione per stabilire se gli Stati membri le cui navi operano nell'ambito del protocollo dell'accordo abbiano rispettato le disposizioni relative alla dichiarazione delle catture. Qualora tali disposizioni non fossero rispettate, la Commissione dovrebbe rifiutare le domande di autorizzazione di pesca presentate da tali paesi per l'anno successivo;
- al Parlamento europeo e al Consiglio dovrebbe essere presentata annualmente una relazione sui risultati del programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 6 del protocollo;
- occorre rispetto da parte degli Stati membri delle disposizioni relative alle dichiarazioni delle catture; prima della scadenza del protocollo o prima dell'inizio dei negoziati per il suo eventuale rinnovo dovrebbe essere sottoposta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex post del protocollo, compresa un'analisi costi-benefici.

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a proporre al Parlamento di dare la sua approvazione.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	4.3.2013
Esito della votazione finale	+ : 23 - : 10 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Claudio Morganti, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Edit Herczog, Jürgen Klute, María Muñiz De Urquiza, Georgios Stavrakakis, Nils Torvalds

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	29.5.2013
Esito della votazione finale	+ : 16 - : 6 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzo Rivellini, Ulrike Rodust, Raúl Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Nils Torvalds
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Jean Louis Cottigny, Gesine Meissner, Ana Miranda, Antolín Sánchez Presedo
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Pablo Arias Echeverría, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Carlos José Iturgaiz Angulo, Teresa Jiménez-Becerril Barrio